

	STATUTO	
	PESCARA COLLEGE OF ARTS E.T.S.	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	
	Viene costituita, anche ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117, l'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata PESCARA	
	COLLEGE OF ARTS E.T.S. A questo proposito, provvede ai sensi di legge	
	all'iscrizione nel R.U.N.T.S. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie	
	operative. L'Associazione ha sede in PESCARA (PE) alla Via del Santuario n.	
	160, cap 65125, e ha durata illimitata.	
	ART. 2 - SCOPI	
	L'Associazione persegue finalità di interesse generale di cui all'art. 5,	
	D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed ha lo scopo di promuovere, organizzare, gestire	
	e rappresentare attività di produzione musicale, culturali ed artistiche di	
	utilità sociale, con particolare riferimento a quelle di formazione artistica,	
	musicale, teatrale e spettacolo dal vivo, quali a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo:	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricrea-	
	tive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di pro-	
	mozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.	
	5 lett. i);	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	
	legge 28 marzo 2003 n. 53 e succ. mod., nonché le attività culturali	
	di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d);	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	1	

	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni (Art. 5 lett. f);	
	Al fine di perseguire lo scopo sopra indicato, l'Associazione potrà svolgere	
	anche le seguenti attività, descritte a mero titolo esemplificativo e non	
	esaustivo:	
	1. favorire la crescita culturale e l'aggregazione sociale dei cit-	
	tadini attraverso la promozione e diffusione della musica e delle	
	attività artistiche, l'organizzazione di concerti, festival e ras-	
	segne;	
	2. promuovere, attraverso iniziative progettuali culturali e turisti-	
	che, la valorizzazione del territorio e la sua coesione sociale,	
	prevedendo l'utilizzo di risorse locali, nazionali e comunitarie;	
	3. favorire la produzione di spettacoli musicali e multimediali, pri-	
	vilegiando le espressioni artistiche contemporanee;	
	4. promuovere l'attività didattica e di formazione artistica e cul-	
	turale, specialmente delle "performing arts", in sinergia con le	
	istituzioni del territorio che operano nel settore specifico;	
	5. svolgere, per raggiungere lo scopo sociale, attività editoriale,	
	oltre che di produzione musicale, teatrale, coreutica e di spet-	
	tacolo, video-cinematografica e multimediale su ogni supporto di	
	presente e futura invenzione;	
	6. promuovere la costituzione di formazioni musicali, compagnie tea-	
	trali, coreutica che perseguano le finalità dell'Associazione;	
	7. promuovere la costituzione di un centro per la ricerca sulla tec-	
	nologia applicata allo spettacolo ed alla produzione artistica,	
	2	

	musicale, teatrale e coreutica su ogni supporto di presente e	
	futura invenzione;	
	8. diffondere la cultura musicale, teatrale, coreutica e dello spettacolo dal vivo attraverso l'organizzazione di manifestazioni anche in stretta collaborazione con Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;	
	9. compiere ogni attività connessa agli scopi sociali, nonché il concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria necessaria e utile per gli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente connessa con essi;	
	10. organizzare attività formative professionali attraverso corsi, laboratori, conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni a mezzo stampa o telematico;	
	11. promuovere iniziative per la diffusione con finalità educative della cultura nella sua accezione più ampia tramite corsi, seminari, laboratori ed incontri;	
	12. gestire attività accessorie, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali svolte, quali ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, servizio di caffetteria, servizio di guardaroba e biglietteria.	
	L'Associazione promuove inoltre contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni che possano collaborare con la medesima Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.	
	3	

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati in via del tutto secondaria ed accessoria, purché ad essi direttamente connessi.

Pertanto, l'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Si intende come distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate:

a. la corresponsione ai soci, ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d. la cessione di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a

	coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne fac-	
	ciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore	
	dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro	
	affini di secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o	
	indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione	
	della loro qualità, salvo che le cessioni o prestazioni non costitui-	
	scano l'oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art.	
	5, D.lgs. 117/2017;	
	e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di pre-	
	stiti di ogni specie, superiori ai quattro punti al tasso annuo di	
	riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il	
	Ministro dell'economia e delle finanze.	
	ART. 3 - SOCI	
	I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori	
	e soci effettivi. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo. Possono essere soci dell'asso-	
	ciatione sia le persone fisiche che le persone giuridiche. L'adesione all'As-	
	sociatione comporta per i soci fondatori ed effettivi il diritto di voto	
	nell'assemblea.	
	ART. 4 - SOCI FONDATORI	
	Sono soci fondatori i promotori dell'atto costitutivo. Ai soci fondatori si	
	applicano le disposizioni previste per i soci effettivi.	
	ART. 5 - SOCI EFFETTIVI	
	5	

	Sono soci effettivi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che,	
	accettando le finalità dello Statuto, si impegnano a partecipare all'attività	
	dell'Associazione e contribuiscono al suo finanziamento. I soci fondatori ed	
	effettivi hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili nelle cariche	
	sociali.	
	La domanda di ammissione di un nuovo associato è presentata in forma scritta	
	e motivata al Presidente che la sottopone alla valutazione del Consiglio	
	Direttivo ed in seguito all'approvazione dell'Assemblea. La delibera è comu-	
	nicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.	
	Ogni socio può recedere dalla sua qualità, dandone comunicazione scritta	
	all'Associazione.	
	ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI SOCI	
	I soci hanno diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'Associazione;	
	- prendere visione dei bilanci e dei libri associativi.	
	I soci hanno l'obbligo di:	
	- rispettare la legge, lo statuto e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	- versare la quota associativa nei termini e nelle modalità stabilite	
	dagli organi sociali.	
	Un socio potrà essere dichiarato decaduto nel caso in cui sia inadempiente	
	rispetto agli obblighi previsti ai punti precedenti. L'esclusione sarà	
	6	

	deliberata dall'Assemblea ed adeguatamente motivata a maggioranza semplice	
	degli aventi diritto.	
	ART. 7 - ORGANI	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente ed il Vicepresidente;	
	- il Revisore Unico dei Conti o Collegio, se nominati.	
	Tutte le cariche sociali sono prorogate fino alla nomina dei successori.	
	ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costi-	
	tuita da tutti i soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, su delega o	
	in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure da un terzo dei soci. Essa deve	
	essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio	
	preventivo e del rendiconto economico e finanziario consuntivo; a tal fine,	
	se nominato, può convocarla anche il Revisore Unico o, alternativamente, il	
	Collegio dei Revisori.	
	Ad ogni socio spetta un voto. Spetta all'assemblea:	
	a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione;	
	b) approvare annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto economico	
	e finanziario consuntivo ed i programmi di attività;	
	c) eleggere e revocare il Presidente e, laddove lo ritenga opportuno o	
	necessario ai sensi di legge, il Revisore Unico dei Conti, o Collegio,	
	ed il Vicepresidente;	
	d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;	

	e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	f) modificare o rinnovare lo Statuto;	
	g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per	
	la devoluzione dei beni;	
	h) deliberare su ogni altra questione ritenuta utile per il perseguimento	
	degli scopi sociali;	
	i) escludere i soci per i motivi indicati nei precedenti articoli;	
	j) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;	
	k) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle	
	quote sociali annue.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà effettuarsi con comunicazione	
	scritta che dovrà essere affissa sulla bacheca della sede legale o condivisa	
	su gruppi creati sui social network dell'Associazione e/o spedita tramite	
	raccomandata o altri mezzi idonei (fax, email, sms, whatsapp ecc..), purché se	
	ne accerti l'avvenuta ricezione, a tutti i soci almeno otto giorni prima della	
	data fissata; a questo proposito si precisa che tale avviso dovrà contenere	
	l'ordine del giorno nonché la data di prima e seconda convocazione. La comu-	
	nicazione verrà inviata all'ultimo recapito in possesso dall'Associazione. Le	
	deliberazioni delle assemblee sono prese, in prima convocazione, a maggioranza	
	semplice dei presenti, che dovranno rappresentare almeno la metà dei soci. In	
	seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza sem-	
	plice qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni aventi	
	ad oggetto la modifica dello statuto è comunque richiesta la presenza di	
	almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei	
	8	

	presenti. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Asso-	
	ciazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno	
	tre quarti dei soci.	
	Ciascun socio ha un voto solo e può farsi rappresentare da un altro associato	
	purché munito di delega scritta, fino ad un massimo di due deleghe per ciascun	
	socio delegato. Le persone giuridiche saranno rappresentate in Assemblea dal	
	legale rappresentante o da un suo delegato purché munito di delega scritta.	
	Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto pro-	
	cesso verbale dal Presidente o da un soggetto dallo stesso incaricato che sarà	
	raccolto e conservato.	
	ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, in seguito,	
	dall'Assemblea, secondo le modalità da questa stabilite.	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo la diversa durata	
	stabilita dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di	
	sette membri eletti, anche fra i non soci, dall'Assemblea.	
	Gli eletti, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'annota-	
	zione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome, cognome,	
	il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali	
	di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, su iniziativa propria, o	
	dietro richiesta di un terzo dei membri. Delle riunioni del Consiglio Direttivo	
	viene redatto e conservato apposito verbale.	
	Al Consiglio Direttivo compete:	
	- predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi	
	9	

		di attività e le relazioni sull'attività svolta;	
		- proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali di partecipazione annue;	
		- deliberare, eventualmente, l'apertura di sedi operative;	
		- valutare le proposte di nuovi soci da sottoporre all'assemblea;	
		- provvedere su tutte le questioni operative gestionali delegate dall'Assemblea.	
		Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di assoluta parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.	
		ART. 10 - PRESIDENTE	
		Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea.	
		La durata della carica è di tre anni ed è rinnovabile. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni ed alle deleghe assembleari e del Consiglio Direttivo, che sono dal medesimo presieduti. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione.	
		Egli provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; a tale proposito il Presidente:	
		- illustra all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi preventivi di attività e le relazioni sulle attività svolta;	
		- svolge le funzioni di tesoriere, o nomina a tal fine altro soggetto, anche non socio, ed è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi;	
		- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;	
		- cura la tenuta dei libri contabili e la conservazione del patrimonio	
		10	

		dell'Associazione.	
		ART. 11 - VICEPRESIDENTE	
		Il Vicepresidente può essere scelto dal Presidente fra i membri dell'Assemblea	
		ovvero fra i componenti del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica per lo	
		stesso periodo del Presidente e lo sostituisce o in forza di delega, o in caso	
		di vacanza della carica. In tal caso, entro sessanta giorni, deve convocare	
		l'Assemblea per la nuova elezione.	
		ART. 12 - LAVORATORI DELL'ASSOCIAZIONE	
		I lavoratori dell'Associazione hanno diritto al trattamento economico e nor-	
		mativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art.	
		51, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche. In ogni caso la	
		differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non potrà essere superiore	
		al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua	
		lorda. Di ciò l'Associazione dovrà dare conto nel proprio bilancio in osser-	
		vanza dell'art. 13, D.lgs. 117/2017.	
		ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO	
		L'esercizio finanziario decorre, generalmente, dal 1° gennaio al 31 dicembre.	
		L'Associazione dovrà redigere ed approvare il bilancio di esercizio formato	
		dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei	
		proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste	
		di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di persegui-	
		mento delle finalità statutarie.	
		Il bilancio laddove abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque deno-	
		minate, inferiori a duecentoventimila euro potrà essere redatto nella forma	
		del rendiconto finanziario per cassa. I bilanci dovranno essere redatti dalla	
		11	

	modulistica degli enti del terzo settore, definita con decreto del Ministero	
	del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo	
	Settore. L'Associazione nel bilancio deve documentare il carattere secondario	
	e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017. Lo stesso	
	bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore. L'Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente il bilancio.	
	L'Associazione, nel caso in cui superasse il milione di euro annuo con i	
	ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, dovrà depositare	
	presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare presso il	
	suo sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate	
	con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la	
	cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.lgs. 177/2017 e del Consiglio	
	Nazionale del Terzo Settore, tenendo conto, fra l'altro, della natura dell'at-	
	tività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valuta-	
	zione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	L'Associazione nel caso in cui abbia ricavi, rendite, proventi o entrate,	
	comunque denominate, superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso	
	pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli	
	eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti	
	ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché	
	agli associati. Sono libri sociali obbligatori quelli previsti all'art. 15	
	D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.	
	ART: 14 - REVISORE UNICO DEI CONTI	
	L'atto costitutivo e, in seguito, l'Assemblea può nominare un Revisore Unico.	
	Al Revisore Unico, che dura in carica tre anni, salvo diversa deliberazione	
	12	

	dell'Assemblea, compete, se nominato:	
	- il potere di revisione e di ispezione contabile;	
	- il potere di visitare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e	
	di presentare all'Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione	
	conclusa nonché svolgere tutte quelle attività previste dall'art. 30,	
	D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.	
	Nel caso in cui si verificassero gli estremi di cui all'art. 31, D.lgs.	
	117/2017, e successive modifiche, l'Associazione nominerà un Revisore Legale	
	dei Conti.	
	ART. 15 - PATRIMONIO.	
	Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito:	
	- dalle quote associative;	
	- dai contributi concessi a qualsiasi titolo dello Stato, da soggetti,	
	enti e istituzioni pubbliche e private, sia italiane che estere;	
	- dai contributi dei soci;	
	- da garanzie e fidejussioni dei soci;	
	- dai contributi straordinari determinati dall'Assemblea in denaro o	
	attraverso la fornitura di beni e/o servizi;	
	- dal ricavato dell'attività eventualmente svolta dall'Associazione.	
	È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili,	
	avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai sensi di quanto già espres-	
	samente disciplinato al precedente articolo 2 del presente Statuto.	
	ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo	
	sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma	
	13	

1, D.lgs. 117/2007, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

enti del terzo settore. Il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di

ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto

Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso

positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in

assenza o in difformità del parere sono nulli. Tutto questo in ossequio a

quanto previsto dall'Art. 9, D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposi-

zioni di legge vigenti in materia delle Associazioni non riconosciute con

particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

